



N° PAP-03464-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 02/08/2022 al 17/08/2022

L'incaricato della pubblicazione  
ANTONIO PETROZZIELLO

## Comune di Avellino

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 351/2022

N. Protocollo: 61990/2022 del 02/08/2022

**Settore / Ufficio:** TUTELA AMBIENTALE E POLITICHE ENERGETICHE

**Oggetto:** AVELLINO PLASTIC FREE - Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale.

#### Il Dirigente

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

- con l'articolo 9-bis del DL 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della L 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria e alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- il non utilizzo di sacchetti, contenitori, stoviglie e posate in plastica o comunque non biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale di tale materiale sull'ecosistema;
- l'utilizzo di posate, piatti e bicchieri biodegradabili o compostabili, in particolar modo da parte delle mense aziendali, scolastiche o sanitarie migliorerebbe notevolmente la qualità del rifiuto umido prodotto, contribuendo al conferimento di un rifiuto di qualità e di fatto al compimento di una corretta attività di raccolta differenziata;
- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione degli stessi nell'ambiente;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica.

#### ATTESO che

- la riduzione della quantità di rifiuti, la mitigazione delle conseguenze in termini ambientali che ne derivano da questi e l'implementazione della raccolta differenziata rientrano tra gli obiettivi che questa Amministrazione si è posta di raggiungere;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i Comuni e di conseguenza per i singoli cittadini.

### **CONSIDERATO che**

- l'EFSA, l'Autorità Europea sulla sicurezza alimentare ha lanciato l'allarme che le microplastiche e le neoplastiche hanno prodotto un tale impatto sull'ambiente da interferire nella "catena alimentare";
- l'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha inserito la presenza dei rifiuti in mare ed in particolare la questione delle plastiche tra le "crisi planetarie";
- l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN 13432:200/AC:2005) la quale prevedeva che entro il 2010 tutti i sacchetti di plastica vengano sostituiti con quelli in materiale biodegradabile;
- la Commissione Europea ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, COM (2018) 340 FINAL – 2018/0172 (COD), relativa alla riduzione dell'impatto sull'ambiente di alcuni prodotti di plastica;
- dallo 01/01/2018 sono commerciabili esclusivamente sacchetti di plastica monouso biodegradabili e compostabili conformi alla normativa di cui sopra, in base a precisi requisiti di spessore;

### **VISTI**

- la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dell'Ambiente";
- la Legge Regionale n°26 del 4 dicembre 2019 pubblicata sul BURC n. 73 del 5 dicembre 2019 (Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso sul territorio della Regione Campania);
- l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale vigente;

### **ORDINA**

Ai cittadini residenti e non nel comune di Avellino, ai visitatori e turisti che vi soggiornano, a tutti i titolari di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che insistono ed espletano la propria attività sul territorio comunale, è fatto **DIVIETO** di utilizzo di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualunque dimensione), cannuce, posate, palloncini e aste per gli stessi, bastoncini fioccati, mescolatori di bevande e di buste in plastica così come previsto dalle norme sopra elencate.

Agli esercizi commerciali è **VIETATA** l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso sottoelencati:

- Bastoncini cotonati;
- Posate, piatti, cannuce, agitatori per bevande (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette) in plastica monouso;

- aste da attaccare a sostegno dei palloncini;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso (es. scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, compresi i contenitori tipo fast food);
- contenitori, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- prodotti in plastica oxo-degradabile;
- buste e contenitori di plastica.

La commercializzazione e l'utilizzo di questi prodotti è consentita fino all'esaurimento delle scorte in giacenza, tale opportunità è consentita solo se si dimostra che l'acquisito è anteriore rispetto all'entrata in vigore della presente Ordinanza, e comunque non oltre il 30 settembre 2022.

Che la presente Ordinanza è valida ed inderogabile in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini e eventi similari che si svolgono su suolo pubblico o privato, allo scopo non soltanto di preservare l'ambiente, ma anche di trasmettere a turisti e visitatori l'attenzione della città di Avellino verso stili di vita corretti e rispettosi nei confronti dell'ecosistema.

Nelle sedi e negli uffici degli Enti Locali e degli Enti strumentali che insistono sul territorio comunale, nelle attività di somministrazione di cibi e bevande, anche a mezzo distributori automatici, è fatto divieto di utilizzo di oggetti in plastica monouso, quali contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso, favorendo l'utilizzo di articoli riutilizzabili o compostabili.

Agli enti pubblici e non, che esercitano attività di mensa, così come agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito per 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in materiale non biodegradabile, purché sia dimostrabile l'acquisito anteriore rispetto alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### **DISPONE che**

- la presente Ordinanza è inderogabilmente esecutiva a decorrere dal 08/08/2022;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga pubblicizzata sul sito ufficiale e su tutti i siti social a disposizione del Comune, e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione on line o attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa, in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;

#### **AVVERTE che**

fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;

la commercializzazione di prodotti monouso non biodegradabili così come in precedenza meglio specificati e dei sacchi non conformi alle suddette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda "ingenti

quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter" (art. 4, commi 4-bis e 4-quater, D.Lgs. 152/2006).

La presente ordinanza è trasmessa per la parte di propria competenza:

- Al Comando della Polizia Municipale;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Avellino;
- Alla Prefettura di Avellino;
- Alla Questura di Avellino;
- All'ARPAC sede di Avellino;
- All'ASL sede di Avellino;
- Al settore Attività Produttive ed al Settore Ambiente ed Ecologia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Campania, ai sensi dell'articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

**Avellino, 02/08/2022**

Il Dirigente

**GAETANO D'AGOSTINO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

